

Art. 34 REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA E LOCALI SCOLASTICI

Premessa

Nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà dell'ente locale sono utilizzati, oltre che per la normale attività scolastica, per le attività e iniziative rientranti nelle funzioni e competenze dell'ente locale promosse per la collettività del territorio. Tale utilizzo tende alla promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla promozione della crescita di partecipazione dei ragazzi e degli adulti, alla creazione di collaborazione fra Istituti Scolastici, Associazioni e altri soggetti del territorio.

1) Finalità

Il presente articolo regola la procedura per l'uso dei locali e delle strutture da parte dell'amministrazione locale, sia per proprie iniziative che per la concessione a terzi..

2) Procedura per l'uso degli spazi e delle attrezzature

a) L'Amministrazione Locale non potrà utilizzare alcuno spazio né alcuna attrezzatura scolastica se non previo rilascio da parte della scuola di specifico assenso all'utilizzo.

b) Le domande per l'utilizzo dei locali scolastici dovranno essere inoltrate all'ente locale.

c) Le richieste di assenso all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte dell'Amministrazione Locale per conto terzi, devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente scolastico almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività. Il C.D.I. delega il dirigente ad anticipare la concessione purché non vi siano interferenze con attività programmate dagli insegnanti della scuola.

d) La richiesta da parte dell'ente locale dovrà indicare il tipo di attività, la data e la durata, il nominativo del soggetto Responsabile dell'amministrazione locale (Ufficio e funzionario) per i necessari controlli;

e) Tutte le richieste dovranno sempre essere corredate da apposito atto, sottoscritto dall'organo competente dell'amministrazione locale, come individuato dalla vigente normativa, nel quale quest'ultimo dichiara per l'amministrazione stessa:

- che la concessione a terzi è rilasciata dall'Amministrazione locale con proprio atto;
- che le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative da parte del concessionario sono conformi alla vigente normativa in materia di agibilità, prevenzione dei rischi, igiene sicurezza dei luoghi aperti al pubblico nonché alla normativa riferibile alle attività svolte;
- che al concessionario è fatto divieto d'ogni altro utilizzo dei locali, che non sia quello previsto nell'atto di concessione;
- che il nominativo del responsabile di apertura e chiusura dei locali, delle pulizie, della vigilanza dei locali e delle attrezzature durante il periodo di svolgimento delle attività previste è individuato per ciascuno atto di concessione firmato fra l'Amministrazione Locale e le società sportive e altre persone richiedenti;
- che l'amministrazione locale farà sottoscrivere al concessionario, prima dell'uso dei locali e delle attrezzature oggetto della concessione, un verbale di presa visione dei locali, del posizionamento degli estintori e successivamente di constatazione finale dello stato dei locali; la scuola dal canto suo fornirà al concessionario copia del piano di evacuazione dei locali e copia della parte di valutazione dei rischi di interesse;
- che il Responsabile dell'amministrazione locale verificherà che il concessionario rispetti i regolamenti e le prescrizioni di Pubblica Sicurezza, le norme igieniche, le norme sul primo soccorso, nonché le norme generali e particolari attinenti all'organizzazione e all'esercizio delle attività per le quali è stata concessa l'autorizzazione;
- che il Responsabile dell'Amministrazione locale verificherà inoltre, che il concessionario si sia munito, a sua cura e spesa, di tutte le licenze ed autorizzazioni previste;
- che al concessionario è fatto divieto di subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, i beni oggetto della concessione e di apportarvi innovazioni o modificazioni di qualunque genere.
- che l'amministrazione locale, quale ente proprietario dei locali, organizzatore delle attività e concedente l'uso dei stessi, garantisce l'applicazione e della normativa in materia di concessione d'uso dei locali (D.M 26 agosto 1992),
- che il concessionario s'impegna:
 - a) a non far svolgere nella palestra oggetto del regolamento attività e manifestazioni non sportive;
 - b) a non consentire l'accesso al pubblico in caso di manifestazioni agonistiche, se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni di legge;

c) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, materiali e attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza provvedendo alla sostituzione degli attrezzi non riparabili;

d) a restituire la propria funzionalità alla palestra e i locali scolastici al termine delle esercitazioni e delle attività;

e) ad accettare ogni modifica degli orari d'uso concessi relativamente alle esigenze dell'attività sportiva scolastica;

g) a far calzare ai frequentatori della palestra calzature con suola in gomma da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;

h) a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;

i) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;

j) a far sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra e ai locali scolastici .

- Qualora la scuola si trovasse nell'impossibilità di utilizzare la palestra , i locali scolastici e le attrezzature per il non rispetto da parte dei concessionari delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, ha la facoltà di richiedere all'Ente Locale la revoca degli atti di concessione e , se del caso, l'immediato ripristino delle condizioni di igienicità e funzionalità dei locali e delle attrezzature .

3) Competenze e responsabilità

La concessione a terzi è rilasciata dall'Amministrazione Locale con proprio atto.

La Scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nei locali della scuola.

La Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste nel piano di rilevazione rischi della scuola. La Scuola sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

L'affido e la restituzione delle chiavi di entrata della Scuola a terzi avviene tramite il Comune; il comune cambierà la serratura almeno ogni biennio;

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA 2/4 DEL 27.2.2013